

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A.

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO 3,00% 23.12.2014 – 23.12.2024"

codice ISIN IT0005073405

<p>Articolo 1 – Importo nominale massimo emesso, valore nominale di ogni obbligazione e lotto minimo</p>	<p>L'Ammontare nominale massimo totale delle obbligazioni è pari a Euro 5.800.000,00 (cinque milioni e ottocento mila euro), per un totale massimo di n. 5.800 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro 1.000,00 (mille).</p> <p>Il Lotto Minimo di sottoscrizione è pari a n. 100 Obbligazioni da nominali Euro 1.000,00 (mille) ciascuna. L'investimento minimo risulta quindi essere pari a nominali Euro 100.000,00 (cento mila).</p> <p>Lotti più elevati del minimo saranno consentiti per importi multipli pari a euro 100.000,00 (cento mila), non frazionabili.</p>
<p>Articolo 2 – Valuta di denominazione</p>	<p>Euro</p>
<p>Articolo 3 - Prezzo di emissione</p>	<p>Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè Euro 1.000,00 per ogni obbligazione da nominali Euro 1.000,00.</p>
<p>Articolo 4 – Data di Emissione e Godimento - Durata</p>	<p>La Data di Emissione del prestito è il 23 dicembre 2014.</p> <p>La Data di Godimento del prestito è il 23 dicembre 2014.</p> <p>La durata del prestito è dieci anni.</p>
<p>Articolo 5 – Periodo di Collocamento e Data di Regolamento</p>	<p>L'Obbligazione potrà essere collocata dal giorno 18 dicembre 2014 al giorno 30 dicembre 2014 inclusi.</p> <p>Nell'ambito del periodo d'offerta, la data di regolamento potrà avere le seguenti tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coinciderà con la data di godimento (23/12/2014) se la sottoscrizione dell'obbligazione è avvenuta fino al secondo giorno (o il numero di giorni ritenuto coerente in base alla prassi di mercato sui "giorni borsa" che sarà in vigore al momento del collocamento) lavorativo antecedente la data di godimento; - coinciderà invece con il secondo giorno (o il numero di giorni ritenuto coerente in base alla prassi di mercato sui "giorni borsa" che sarà in vigore al momento del collocamento) lavorativo successivo alla data di sottoscrizione, nell'ipotesi in cui la sottoscrizione avvenga successivamente al secondo giorno lavorativo che precede la data di godimento. In tal caso la sottoscrizione dell'obbligazione avrà valuta pari al secondo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione (o il numero di giorni ritenuto coerente in base alla prassi di mercato sui "giorni borsa" che sarà in vigore al momento del collocamento), al prezzo di emissione maggiorato del rateo interessi maturato tra la data di godimento e la data di regolamento.
<p>Articolo 6 – Rimborso</p>	<p>Il rimborso dell'obbligazione verrà effettuato alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000,00, al lordo delle ritenute fiscali di cui al successivo art. 13, per ogni Euro 1.000,00 di valore nominale sottoscritto, senza alcuna deduzione per spese e in un'unica soluzione il 23 dicembre 2024.</p> <p>Secondo la <i>Business Day Convention</i> descritta successivamente, qualora la data prevista per il rimborso cadesse in un giorno non lavorativo, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli</p>

	<p>obbligazionisti.</p> <p>Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere il 23 dicembre 2024 e saranno rimborsate in un'unica soluzione.</p>
<p>Articolo 7 – Tasso di interesse lordo/netto annuo – Rate interessi – Tasso di rendimento effettivo lordo/netto annuo</p>	<p>Le Rate Interessi saranno pagate in via posticipata, con frequenza semestrale, nel giorno 23 giugno e 23 dicembre di ogni anno dal 23 giugno 2015 fino al 23 dicembre 2024 e saranno determinate in base alla seguente formula:</p> <p>$VN * \text{Tasso Fisso Annuo lordo} / \text{Frequenza rata interessi}$</p> <p>Dove:</p> <p>VN: è il valore nominale dell'obbligazione</p> <p>Tasso Fisso Annuo Lordo: è il tasso lordo annuo stabilito al momento dell'emissione e pari al 3,00%.</p> <p>Frequenza cedolare (frequenza del pagamento delle cedole): semestrale.</p> <p>Il tasso di interesse fisso annuo lordo applicato per determinare il valore della rata interessi è pari al 3,00% (2,22% al netto della ritenuta fiscale) che, per ogni rata semestrale, corrisponde a Euro 15,00 al lordo della ritenuta fiscale (Euro 11,10 al netto della ritenuta fiscale), per ogni obbligazione da Euro 1.000,00 di valore nominale.</p> <p>Il Tasso di rendimento effettivo lordo a scadenza, su base annua, è pari al 3,020%, (2,231% al netto della ritenuta fiscale).</p> <p>Periodo di calcolo delle cedole - "Modalità Unadjusted": il periodo di calcolo è compreso tra la Data di pagamento originaria (inclusa) e quella immediatamente successiva (esclusa). Per "data di pagamento originaria" si intende la Data di pagamento della Cedola indicata nel Regolamento del Prestito, senza tener conto dell'adeguamento di tale data derivante dall'applicazione della pertinente "Business Day Convention".</p> <p>Data di pagamento delle cedole (Business Day Convention) - "Following Business Day Convention": qualora una data di pagamento degli interessi (o del rimborso del capitale), cadesse in un giorno che non è un giorno lavorativo (come di seguito definito), lo stesso, in base alla "Following Business Day Convention", verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.</p> <p>Base di Calcolo - "ACTUAL/ACTUAL – ICMA" la base di calcolo del rateo interessi è ACTUAL/ACTUAL – ICMA, ossia segue la convenzione giorni effettivi/giorni effettivi, così come definita dalla <i>International Capital Market Association</i>, che comporta che il conteggio sia pari al rapporto tra giorni effettivi ed il prodotto del numero dei giorni effettivi del periodo per il numero delle cedole per anno.</p> <p>Calendario (giorno lavorativo) - "TARGET": per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema "<i>Trans-European Automated-Real-Time Gross Settlement Express Transfer</i>" (TARGET).</p> <p>Le rate interessi cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro pagamento.</p>
<p>Articolo 8 - Collocamento</p>	<p>Il soggetto incaricato del collocamento delle Obbligazioni è l'emittente ossia la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.</p> <p>L'offerta della/e presente/i obbligazione/i detiene i requisiti previsti dai - "Casi di inapplicabilità" – disciplinati all'art. 100 del Testo Unico della Finanza (brevemente il T.U.F.) e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 34 ter del Regolamento Emittenti Consob (in attuazione del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni) e quindi, l'Emittente,</p>

	anche in qualità di soggetto incaricato del collocamento, è esentato dall'osservanza della Disciplina degli Emittenti sull'offerta al pubblico di strumenti finanziari, così come prevista e regolata dalle normative citate.
Articolo 9 - Commissioni	Durante l'offerta non è previsto alcun costo a carico del sottoscrittore. Peraltro, possono sussistere oneri relativi all'apertura del deposito titoli presso gli intermediari autorizzati, in quanto le Obbligazioni costituiscono titoli dematerializzati ai sensi del Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (il "TUF").
Articolo 10 - Forma di circolazione	Le Obbligazioni emesse saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del T.U.F. e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A., il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85 del TUF e all'art. 31, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Articolo 11 - Ranking	Non è prevista la Clausola di Subordinazione pertanto le obbligazioni (c.d. "senior") non sono sottoposte a condizione, non sono assistite da garanzia ed avranno il medesimo grado di priorità nell'ordine dei pagamenti (<i>pari passu</i>) rispetto alle altre obbligazioni dell'Emittente non assistite da garanzia.
Articolo 12 - Servizio del prestito	Il pagamento delle Rate Interessi, nonché la liquidazione del Valore Nominale avrà luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.
Articolo 13 - Regime Fiscale	Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (nella ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n.239, così come successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura attualmente in vigore pari al 26,00%, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti cioè per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 95) convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.143 della stessa giornata). L'Emittente, ove incaricato della riscossione dei proventi o il soggetto che comunque intervenga nella riscossione dei medesimi, opererà il prelievo dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. I redditi da capitale sono determinati in base agli artt. 44 e 45 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), così come successivamente modificato ed integrato. Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di interessi ed altri frutti delle Obbligazioni, qualora l'investitore sia una società o un ente commerciale residente in Italia, in quanto gli interessi stessi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES). Gli interessi, premi ed altri frutti conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di attività commerciali in forma individuale, ancorché assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono in ogni caso a formare il reddito d'impresa e l'imposta assolta si renderà scomputabile dall'imposta sul reddito ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 239/1996 e degli articoli 22 e 79 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di interessi relativamente ad Obbligazioni sottoscritte da investitori non residenti in Italia, a condizione che questi siano residenti in un Paese che consenta un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane (White List). Al fine di evitare l'applicazione dell'imposta sostitutiva gli investitori non residenti devono (i) essere beneficiari effettivi dei pagamenti; (ii) depositare le Obbligazioni presso una banca italiana e (iii) consegnare un'autocertificazione redatta in conformità al D.M. 12 dicembre 2001, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 239/96. Redditi diversi: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26% per effetto di quanto disposto dal D.L. 26 aprile 2014, convertito in legge del 23 giugno 2014, n. 89. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo disposizioni di

	<p>cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art.6 (risparmio amministrato) e all'art.7 (risparmio gestito) del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato ed integrato. L'imposta sostitutiva viene assolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal detentore delle Obbligazioni qualora abbia optato per il c.d. "Regime della Dichiarazione" - dall'intermediario presso il quale sono depositate le Obbligazioni de il depositante ha optato per il regime del "Risparmio Amministrato" o per il "Regime del Risparmio Gestito". <p><i>Redditi di capitale:</i> agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (nella ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n.239, così come successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura attualmente in vigore pari al 26,00%, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti cioè per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 95) convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.143 della stessa giornata) che ha previsto l'aumento dell'aliquota della citata imposta dal 20% al 26% con effetto a partire dagli interessi maturati dall'1 luglio 2014.II redditi da capitale sono determinati in base all'art.45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), così come successivamente modificato ed integrato.</p> <p>Sono a carico degli obbligazionisti ogni altra imposta, tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del presente Regolamento rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'investitore.</p>
<p>Art. 14 - Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</p>	<p>Nessuna condizione</p>
<p>Art. 15 - Impiego dei Proventi</p>	<p>Le obbligazioni di cui al presente Regolamento saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., nonché ad ogni altra attività consentita dalla legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 16 - Quotazione e negoziazione</p>	<p><u>Mercati Regolamentati o equivalenti presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari</u></p> <p>L'Emittente non richiederà l'ammissione delle Obbligazioni, emesse in ragione del presente Regolamento, alla quotazione su mercati regolamentati.</p> <p>L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione delle Obbligazioni, emesse in ragione del presente Regolamento, alla negoziazione presso un Sistema Multilaterale di Negoziazione ("Multilateral Trade Facilities" - "MTF").</p> <p>L'attività svolta sull' "MTF" è soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 77-bis e ss. del TUF e artt. 19 e ss. del Titolo III del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 ("Regolamento Mercati"), così come successivamente modificati ed integrati (ovvero alla normativa di volta in volta vigente in materia).</p> <p>I prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni sarebbero, pertanto, conoscibili secondo le regole proprie del MTF presso cui le Obbligazioni sono trattate.</p> <p><u>Quotazione su altri mercati regolamentati</u></p> <p>L'Emittente non è a conoscenza di mercati regolamentati o equivalenti su cui siano già ammessi alla negoziazione strumenti delle stessa classe delle Obbligazioni.</p> <p><u>Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario</u></p> <p>L'Emittente non agirà in qualità di internalizzatore sistematico.</p> <p>L'Emittente non assume l'onere di controparte e non si impegna al riacquisto delle proprie</p>

	<p>Obbligazioni, su iniziativa dell'investitore, prima della scadenza. Tuttavia l'Emittente si riserva la facoltà di riacquistare le Obbligazioni in conto proprio, al di fuori di qualunque struttura di negoziazione.</p> <p>Inoltre qualora il titolo non fosse ammesso alla negoziazione presso un "MTF" e l'Emittente non si avvalga della facoltà di riacquistare le Obbligazioni in conto proprio, l'Emittente si riserva la facoltà di ricercare, nella compagine della clientela della Banca, una controparte disposta ad acquistare, attività sul cui risultato la Banca non può fornire alcuna garanzia.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione del prezzo delle Obbligazioni nell'eventualità di operazioni di riacquisto effettuate dalla Banca, si rimanda al documento "Policy di Pricing" in vigore al momento del riacquisto, messo a disposizione in forma stampata presso la rete filiali dell'Emittente e consultabile sul suo sito internet www.carismi.it.</p> <p>Si precisa che il prezzo di negoziazione può essere incrementato di commissioni/oneri di negoziazione in ottemperanza alla policy adottata dall'Emittente. In base alle condizioni economiche in vigore al momento della redazione del presente Regolamento, ad ogni negoziazione verrà applicata una commissione massima dell'1% del controvalore negoziato, con un minimo di 10,00 euro.</p>
Articolo 17 - Termini di prescrizione	I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'emittente nel termine di dieci anni dalla Data di Scadenza per quanto concerne il pagamento, a titolo di rimborso, del Valore Nominale e in cinque anni dalla relativa data di pagamento della Rata Interessi per quanto concerne il pagamento delle Rate Interessi.
Articolo 18 - Comunicazioni	Le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, presso la propria Rete filiali. L'Emittente si riserva la facoltà di esporre eventuali avvisi nei locali aperti al pubblico della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. e/o degli eventuali altri Soggetti del Collocamento.
Articolo 19 - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Articolo 20 - Legge applicabile e foro competente	Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le obbligazioni o con il Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Pisa ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis C.C. nonché degli artt. 33 e 63 del d. lgs. 6 settembre 2005, n.206, il foro di competenza sarà quello ove tale obbligazionista abbia la residenza o eletto il proprio domicilio.
Articolo 21 - Modifiche al Regolamento	Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.
Articolo 22 - Restrizioni alla trasferibilità	<p>Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera trasferibilità delle obbligazioni, fatta eccezione per le seguenti preclusioni:</p> <p>- le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore dello "United States Securities Act" del 1933 come rivisto, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o alcuna persona statunitense (c.d. "U.S. Person"), né in Canada, in Australia o negli Stati Uniti;</p> <p>conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC");</p> <p>le Obbligazioni non potranno inoltre essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle</p>



Sede Sociale: Via IV Novembre, 45
56028 San Miniato - Pisa
Cap. Soc. € 177.215.392,00
Riserve € 70.366.881,63 al 26.09.2014
Iscr. Albo Banche n. 5181
R.E.A. - Pisa n. 108087

Cod. Fisc. e Partita IVA n. 01217600509
Tel. 0571 40.41 - Fax 0571 404.310 - Swift Address CRSM IT 3S
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato
Codice Gruppo 6300.8

	disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita potrà essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".
Articolo 23 - Varie	Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
Articolo 24 - Agente per il Calcolo	Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.

San Miniato, **16 dicembre 2014.**